



Comune di Ravenna

Area: AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA E ALLA PERSONA

Servizio Proponente: UFFICIO POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE

Dirigente Responsabile: Daniela Poggiali

Cod. punto terminale: POLIMM

Ravenna, 31/07/2019

Fascicolo: N.442/2019

Classifica: 7.15

N° proposta: 4429

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 4395/2019

OGGETTO: PRIMA ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICHIEDENTI ASILO .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'art. 6 comma 7 del dlgs. 286/98 e succ. mod. prevede espressamente l'equiparazione del cittadino di Paese terzo regolarmente soggiornante al cittadino italiano ai fini dell'iscrizione anagrafica;
- la disciplina vigente ai fini dell'iscrizione anagrafica non pone alcuna distinzione né prevede disparità di trattamento sulla base del motivo o della durata del permesso di soggiorno, riconoscendo il diritto - dovere alla residenza a tutti i cittadini regolarmente soggiornanti, se in possesso degli altri requisiti di legge;
- i richiedenti asilo sono cittadini regolarmente soggiornanti ai sensi dell'art. 9 della direttiva 32/2013 e art. 7 dlgs. 25/2008 e succ. mod.;
- l'art. 13 del dl. 113/2018 come convertito dalla l. 132/2018 abroga la procedura semplificata di iscrizione anagrafica attraverso l'istituzione di convivenze anagrafiche e stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisca titolo ai fini della prima iscrizione anagrafica;
- l'esibizione del permesso di soggiorno è la prassi più comune per documentare la regolarità del soggiorno, ma non è l'unica. Ampie categorie di cittadini stranieri sono oggi dispensate dall'esibizione del permesso di soggiorno quando dichiarano la residenza, producendo altra documentazione. Si citano le principali per dimensioni:
 1. cittadino straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
 2. cittadino straniero in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi familiari;
 3. cittadino straniero in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.

Altre categorie di cittadini stranieri che non esibiscono il permesso di soggiorno ai fini dell'iscrizione anagrafica sono: minori nati da genitori di cui almeno uno è residente in Italia, minori in attesa di adozione o affidamento a scopo di adozione, cittadini discendenti da avo italiano che devono avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

- l'art. 14 del dpr 223/1989 e succ. mod. intitolato "*Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero*" non prevede in alcuna parte il permesso di soggiorno come documento essenziale ai fini della prima iscrizione anagrafica;

Considerato che:

- le recenti ordinanze dei Tribunali di Firenze (n. 361/2019), Bologna (n. 5022/2019 e n. 4747/2019), Genova (n. 2365/2019), Lecce (n. 5330/2019) e Prato (n. 1183/2019) confermano come non esista nel nostro ordinamento un divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, il quale può provare la regolarità del soggiorno esibendo altri documenti, diversi dal permesso di soggiorno, rilasciati dagli uffici

della Questura e della Prefettura, territorialmente competenti a disciplinare la condizione giuridica, il soggiorno e l'accoglienza del richiedente asilo. In particolare tali ordinanze individuano il Modello C3, verbale redatto dalla Questura per registrare la domanda di protezione internazionale, come il documento principale che attesta la condizione giuridica di richiedente asilo e quindi di cittadino regolarmente soggiornante;

- il diritto - dovere di iscrizione anagrafica è un diritto fondamentale di diretta derivazione costituzionale (art. 16 Cost.);
- vi è il fondato rischio di un contenzioso, ampio ed oneroso, tra cittadino ed Ente Locale, in presenza nel nostro ordinamento di soluzioni orientate costituzionalmente che stabiliscono il diritto all'iscrizione anagrafica del richiedente asilo, come ribadito da ampia e maggioritaria giurisprudenza succitata;

dispone

che i cittadini richiedenti asilo ai fini dell'iscrizione anagrafica possono documentare la regolarità del soggiorno nel seguente modo:

- il cittadino richiedente asilo ospite del sistema pubblico di accoglienza dovrà produrre copia del Verbale C3 e una dichiarazione di presa in carico e di ospitalità dell'ente gestore del centro di accoglienza straordinaria istituito dal Prefetto ai sensi dell'art. 11 dlgs. 142/2015;
- il cittadino richiedente asilo non ospite del sistema pubblico di accoglienza dovrà presentare una dichiarazione di regolarità del soggiorno con indicazione della Questura territorialmente competente e copia del Verbale C3. Il Comune procederà a richiedere riscontro della regolarità del soggiorno alla Questura competente.

Per il procedimento di prima iscrizione anagrafica si richiama la normativa vigente : dpr 223/89 e succ. modifiche e l. 1228/54 e succ. mod.

Copia del permesso di soggiorno viene acquisito come documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 4 c. 1 del dlgs. 142/2015.

LA DIRIGENTE

Daniela Poggiali